

Allegato "C" al repertorio n. 26.944/15.907

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1- È costituito l'"**ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI MODENA E.T.S.**", fondato il 18 novembre 1950, per iniziativa di esponenti della Resistenza modenese.

L'Istituto si propone lo sviluppo del patrimonio documentale, della ricerca, dell'attività didattica, dell'iniziativa culturale e della riflessione pubblica rivolta alla società modenese, sui temi riguardanti la storia e le memorie del Novecento, con particolare riferimento alle vicende dell'Antifascismo e della lotta di Liberazione, il cui patrimonio etico-civile rappresenta il valore fondamentale della sua identità. L'associazione è costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto agli artt.14 e seguenti del Libro I, titolo II, capo II, del Codice civile, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs.117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore".

Qui di seguito detta "Associazione" o "Istituto Storico di Modena".

L'Istituto Storico di Modena, ispirandosi a una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e segnala che, nel presente statuto, l'uso del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi tutte le volte anche al femminile.

Essa ha durata illimitata.

Aderisce all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri (già INSMLI Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia), mantenendo la propria autonomia giuridica, scientifica, funzionale, patrimoniale e gestionale.

L'Associazione intende esercitare in via principale e senza scopo di lucro, attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche editoriali;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L.53 del 28/03/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività turistiche con finalità culturali e sociali;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Essa ha sede a Modena; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comu-

ne. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità e previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci se fuori dal comune di Modena; potrà inoltre istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, secondo le esigenze delle proprie attività.

Essa non ha alcun fine di lucro, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

Intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale, con i propri associati e a favore della collettività.

FINALITÀ

ART. 2 – L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 1, intende:

- promuovere la ricerca scientifica sulla storia contemporanea, tramite studi, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e divulgative, esposizioni e pubblicazioni anche periodiche;
- ricercare, raccogliere, acquisire, classificare patrimoni documentali, materiali e immateriali attinenti alle finalità dell'Associazione, per valorizzarli e metterli a disposizione degli studiosi e dei cittadini;
- predisporre ricerche e progetti per l'innovazione della didattica della storia contemporanea, rivolti alla scuola e in particolare ai docenti; favorire occasioni di formazione per studenti e docenti anche attraverso la promozione di viaggi della memoria;
- elaborare e organizzare percorsi formativi, concernenti la storia del Novecento, rivolti a un pubblico extra-scolastico;
- progettare, promuovere e gestire luoghi di memoria, musei e spazi culturali in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio;
- svolgere attività di servizio culturale e di divulgazione storica, con particolare riferimento ai rapporti dialettici esistenti tra storia e memoria, ricerca scientifica e uso pubblico del passato, con partecipazione alle ricorrenze e celebrazioni pubbliche su momenti rilevanti della storia locale, nazionale e internazionale.

L'Associazione a tal fine potrà:

- partecipare a iniziative assunte anche da altri Enti e Istituti culturali, Università, Fondazioni e soggetti privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi statutari dell'Istituto storico di Modena;
- collaborare alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di programmi culturali delle Amministrazioni Pubbliche nell'ambito delle diverse ricorrenze e celebrazioni di pertinenza storica;
- collaborare con le altre associazioni e istituzioni culturali, con le Amministrazioni comunali e regionali, con Ministeri, con Istituzioni dell'Unione europea e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private che intendono sostenere e valorizzare i progetti dell'Associazione, anche partecipando a bandi specifici, stipulando convenzioni o realizzando attività su incarico e/o commissione.

ATTIVITÀ STRUMENTALI E SECONDARIE

ART. 3 – L'Associazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività strumentali e secondarie, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanzia-

mento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge in materia.

L'esercizio di tali attività, come definite dal quadro normativo, sono recepite con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

VOLONTARI

ART. 5 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi dell'apporto del volontariato; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e verranno stipulate assicurazioni per la loro tutela in caso di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

SOCI

ART. 6 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro, che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà alla prima riunione utile; la qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci previo pagamento della quota associativa.

Per il diniego motivato e in forma scritta, il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta medesima.

Il candidato socio non ammesso potrà chiedere, entro 15 gg dalla comunicazione di rigetto, che si pronunci l'Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.

Tutti i soci, persone fisiche e giuridiche, hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 1 mese nell'elenco soci. I soci maggiorenni hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina del presidente e dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di 1 mese possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto; ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, nella misura di n. 1 delega.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'Associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati.

La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 7 – I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e

delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa attraverso il pagamento della quota annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, sarà informato della sospensione dalle attività dell'Associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 8 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività sociali o per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

- Fondo patrimoniale indisponibile
- Altri fondi di riserva
- Avanzi di gestione di anni precedenti
- Beni immobili e mobili
- Beni materiali e immateriali
- Donazioni e lasciti
- Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da: quote associative annuali, contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati, da erogazioni liberali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle secondarie direttamente connesse, dalla raccolta fondi e dalle attività commerciali marginali.

I beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, conservati e gestiti dall'Istituto Storico di Modena, sono beni inalienabili poiché dichiarati di "*notevole valore storico*" dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna.

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio annuale, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè di norma, entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto correlato da una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione

degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 – È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, lavoratori o collaboratori, anche in modo indiretto e anche in caso di conclusione del rapporto associativo.

BILANCIO SOCIALE

ART. 11 - Potrà essere redatto il “bilancio sociale” se imposto dalla legge, o per libera scelta dell'Associazione, secondo le linee guida previste dalla norma stessa.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ART. 12 – Oltre alle scritture contabili e il bilancio, l'Associazione deve tenere e aggiornare: il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e il libro delle adunanze dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo (se nominato).

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 13 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- procedere alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo alla scadenza e ne definisce la durata in carica per un massimo di tre anni;
- procedere alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- approvare il bilancio annuale;
- deliberare sulle responsabilità degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare la costituzione o partecipazione a Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante posta elettronica con avviso di ricezione e stampa e conservazione dell'invio; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione.

L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa

e vota.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo o la modalità, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo o la modalità della seconda convocazione che dovrà tenersi trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2°, del Codice civile, l'Assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori/consiglieri devono astenersi dal voto.

ART. 14 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 15 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre/quarti dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.21 del presente statuto.

ART. 16 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e i consiglieri /amministratori agiscono secondo le norme del mandato di cui all'art. 1710 del c.c.

Esso è costituito da un minimo di 13 a un massimo di 23 membri scelti tra i soci maggiorenni. I consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri il Consiglio Direttivo rimane in carica, salvo decadano più della metà dei consiglieri nel qual caso l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti; la riunione può essere tenuta anche in modalità telematica, purché sia garantita la possibilità di partecipazione e di voto, a tutti i consiglieri.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci e l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- deliberare l'assunzione di personale dipendente, nominare il Direttore dell'Istituto Storico e nominare eventuali responsabili di settore per le varie attività;
- nominare un eventuale Comitato Scientifico composto da studiosi particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività dell'Istituto storico di Modena; del Comitato scientifico farà parte di diritto, con funzioni di coordinamento, il Direttore e ai suoi lavori potranno partecipare, sulla base delle rispettive competenze, i responsabili di settore;
- redigere i regolamenti operativi o funzionali allo svolgimento corretto delle attività, che potranno, secondo le esigenze, essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- definire le attività strumentali e secondarie in attuazione della legge di riferimento;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- redigere per tempo il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 18 – È costituito un Comitato Esecutivo, i cui membri sono nominati e scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo e operano a titolo gratuito. Esso attua e controlla l'esecuzione dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo, ma non ha compiti decisionali o di responsabilità. Esso è composto da un massimo di cinque componenti tra cui di diritto il Presidente e il Vicepresidente.

Il Comitato è convocato dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

PRESIDENTE

ART. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, pertanto ha potere di firma per conto dell'Associazione; inoltre egli:

- rappresenta l'Istituto storico di Modena nelle sedi istituzionali e cura in particolare le relazioni con gli amministratori degli enti pubblici e privati locali, e gli organismi o i comitati da essi presieduti;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, fissandone i relativi ordini del giorno;

- avvalendosi della collaborazione del Direttore, cura il raccordo tra le decisioni e gli indirizzi degli organi deliberativi e l'attività degli operatori dell'Istituto storico di Modena, nonché l'istruzione delle proposte culturali e dei progetti scientifici da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice-Presidente.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016;

- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 20 – Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, o se disposto da norme di legge, potrà essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, in base a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

Esso rimane in carica tre anni dalla nomina ed è sempre rinominabile.

L'Assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe all'Istituto storico di Modena o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente.

Essendo i beni archivistici e bibliografici, materiali e immateriali, beni inalienabili poiché dichiarati di "*notevole valore storico*" dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna, per la destinazione di questi beni, saranno applicate le disposizioni di legge in materia.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

NORME TRANSITORIE

ART. 22 - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge, e i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Pertanto, fino all'entrata in vigore del RUNTS, continueranno ad applicarsi le norme contenute nella legge di riferimento delle Associazioni di Promozione Sociale, cui l'Associazione fa attualmente parte.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

F.to DANIELA LANZOTTI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

La presente copia, composta di *fogli, conforme al*
suo originale ai miei atti, firmato a norma di legge, si rilascia per
usi di legge.

Modena, il giorno

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto

informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta. Imposta di bollo assolta con procedura telematica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Modena, il giorno 16 marzo 2021 . FIRMA DIGITALE: GUIDO VELLANI
NOTAIO (SIGILLO)